



# Comune di Alagna Valsesia

PROVINCIA DI VC

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

### OGGETTO:

**PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 MTR ARERA COSI' COME VALIDATO DAL C.O.VE.VA.R. CON ASSEMBLEA DEL 16.09.2020 - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2020, SCADENZE VERSAMENTI E MISURE AGEVOLATE UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID -19.**

L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di settembre, alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dr. VEGGI ROBERTO - Presidente	Sì
2. NEGRA GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Consigliere	Sì
4. LANZONI PAOLA - Consigliere	Sì
5. FERLA ATTILIO - Consigliere	Sì
6. BIONI ANDREA - Consigliere	No
7. POZZI MARCO - Consigliere	Sì
8. DEGASPARIS GIULIANO - Consigliere	No
9. VALZER LISA - Consigliere	Sì
10. COCCHI ANDREA - Consigliere	No
11. MIGNELLI CLAUDIA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora Dr.ssa MOLLIA Antonella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dr. VEGGI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della medesima Legge sopra richiamata ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

### VISTE

- la legge n.190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);
- la legge nr.208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
- la legge nr.232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);
- la legge nr.205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);
- la legge nr.145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTO** il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

**VISTO** l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

**VISTA** la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

**DATO ATTO** che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa

avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;

- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie ("price-cap") in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

**VISTO**, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i

seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente;

- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

**CONSIDERATO** che al fine di adeguarsi alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 nonché al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in data 12 luglio 2006 i Comuni della Provincia di Vercelli hanno costituito, attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti, il Consorzio di Bacino e Ambito Territoriale Ottimale denominato "Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani" siglabile C.O.Ve.Va.R.;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vigore le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**DATO ATTO** che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che ai sensi del D.P.R. 158/99 subirebbero comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

**ACQUISTITA**, con riferimento al periodo precedente, la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario redatta dal Responsabile del Servizio agli atti di questa Amministrazione;

**CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R.);

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei Rifiuti nelle Discariche);

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui

- sono previste semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**DATO ATTO** che, ai sensi del metodo MTR sopracitato, con propria deliberazione n. 11 del 08.09.2020, il Consiglio di Amministrazione del C.O.Ve.Va.R. è stato approvato e validato il Piano Economico Finanziario TARI 2020 elaborato ai sensi del metodo MTR, acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 4141 in data 14.09.2020 ed allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale –ALLEGATO A -;

**PRESO ATTO** che la deliberazione n. 443/2019/R/rif prevede, altresì, che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso del C.O.Ve.Va.R., si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**VALUTATO**, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2020 secondo il nuovo metodo MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.Ve.Va.R., nelle more dell'approvazione di ARERA;

**DATO ATTO** che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopracitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**ATTESO** che il limite di crescita sopra citato è stato fissato dall'Ente Territorialmente Competente nella misura del 1,2% rispetto al totale delle entrate tariffarie dell'anno precedente

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato da C.O.Ve.Va.R., già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.2 della citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, è pari ad Euro 292.474,00 ed è così ripartito:

- costi fissi: Euro 42.103,00
- costi variabili: Euro 250.371,00

**RICHIAMATA** la delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif di ARERA, rubricata "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" con la quale si definiscono le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023;

**ATTESO** che la sopra citata deliberazione individua, in considerazione dell'esigenza di garantire, a tutela dell'utente, maggiore trasparenza sulle condizioni di erogazione del servizio, la decorrenza degli obblighi di trasparenza a partire dal 1° aprile 2020 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ad eccezione dei gestori, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che erogano il servizio in territori con una popolazione residente non eccedente i 5000 abitanti, per i quali si conferma la decorrenza degli obblighi a partire dal 1° gennaio 2021;

**VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"*;

**RICHIAMATA** la delibera 05 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif di ARERA, rubricata *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID 19"*;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di adottare misure speciali volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria in atto;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno

imposto la sospensione, parziale o completa, anche per periodi di durata diversa di numerose attività o che, comunque, hanno subito un ridimensionamento per calo della domanda;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento alle categorie di cui alle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 facenti parte dell'allegato A della citata delibera 05 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif di ARERA;

**PRESO ATTO** che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, sono i seguenti:  
- quota variabile ridotta nella misura del 25%;

**RICHIAMATO** l'art. 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

**VERIFICATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 11.193,51;

**CONSIDERATO** che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse proprie dell'Ente, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**CONSIDERATO**, in particolare, che gli artt. 106 comma 3-bis e 138 del DL 34/2020, coordinato con la Legge di conversione n. 77 del 17 Luglio 2020, hanno differito l'approvazione del Bilancio 2020-2022 degli Enti Locali al 30 Settembre e stabilito l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sulla base del PEF per l'anno 2020, come validato dall'Ente Territorialmente Competente C.O.VE.VA.R.;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per



l'anno 2020 sono quelle riportate nell'Allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale verranno così modificate per l'anno 2020:  
rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al **30 Novembre 2020**;  
rata n. 2, pari al rimanente 50% della TARI, rata a conguaglio, con scadenza al **31 Gennaio 2021**;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno così come indicato dal comma 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04.05.2020;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica

#### **PARERE FAVOREVOLE**

F.TO Antonella Dott.ssa Mollia

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità contabile

#### **PARERE FAVOREVOLE**

F.TO Paola Maria Carla Dazza

### **PROPONE**

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020,
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta illustrata dal Sindaco che spiega la filosofia che sta alla base della redazione delle tariffe;

Con voti favorevoli n. 07, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi:

### **DELIBERA**

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n. 07, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi:

## **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.toDr. VEGGI ROBERTO

Il Segretario Comunale  
F.toDr.ssa MOLLIA Antonella

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 386 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 16/10/2020 al 31/10/2020 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Alagna Valsesia, li 16/10/2020

Il Segretario Comunale  
F.toDr.ssa MOLLIA Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Alagna Valsesia li, 16/10/2020

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa MOLLIA Antonella

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-set-2020**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Alagna Valsesia, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.toDr.ssa Antonella Mollia



**OGGETTO: trasmissione PEF 2020 secondo metodo ARERA**

Spett.le  
**Comune di Alagna Valsesia**

*Spedita tramite PEC*

Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 11 del 08.09.2020 sono stati approvati e validati i Piani Economici Finanziari TARI 2020 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019, dei comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Balmuccia, Campertogno, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Fobello, Mollia, Pila, Rossa, Scopello e Vocca.

Gli stessi saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Consorzio nella seduta del 16.09.2020.

Ai fini di consentire a codesto Ente di approvare le tariffe TARI entro il 30 settembre p.v, così come richiesto con vostre note, si anticipa il PEF TARI MTR per l'anno 2020 di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Nel rimanere a disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

**Il Direttore Tecnico**  
*Ing. Marco ACERBO*

*Firmato in originale*

Allegati:

PEF TARI MTR per l'anno 2020, Comune di Alagna Valsesia.



## Allegato alla relazione - PEF 2020 MTR ARERA

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2020  
con evidenza di tutti i passaggi di calcolo

Rif

1

Rif	Comune	ALAGNA VALSESIA
	Quota parte Gestione Integrata	255.279
	di cui Canone	199.620
	di cui CTS-CTR	55.659
	Quota parte Comune	44.649
<b>A</b>	<b>Totale "Costi Efficienti " MTR 2020 prima dell'applicazione del tetto</b>	<b>299.928</b>
	<b>PEF 2019 - Approvato</b>	<b>289.006</b>
	<b>PEF 2019 al netto rettifiche</b> per MIUR, Proventi extra gestione caratteristica, Riduzioni/Agevolazioni (vedi determina 2/20 ARERA)	<b>289.006</b>
	Incremento % per tetto PEF2020	1,20%
<b>B</b>	<b>Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita). E' il c.d. "Tetto"</b>	<b>292.474</b>
<b>A-B</b>	Delta costi MTR2020 e Tetto Entrate Tariffarie	7.454
<b>C</b>	<b>PEF 2020 FINALE Gestore-Comune, ove presenti - Iva compresa</b>	<b>292.474</b>
	Costi Variabili PEF2020 - Tv	250.371
	Costi Fissi PEF2020 - Tf	42.103

Nei fogli seguenti sono disponibili i seguenti approfondimenti:

<b>Foglio 1</b>	Schema di sintesi PEF2020 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 443	E' il prospetto ufficiale per ARERA
<b>Foglio 2</b>	Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri	Analisi ad uso interno
<b>Foglio 3</b>	Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC	Sintesi parametri ETC
<b>Foglio 4</b>	Prospetto con "Costi Standard"	Dettaglio del Costo Standard
<b>Foglio 5</b>	Prospetto con sintesi dei costi "Gestore"	Sintesi dati di base da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2018 del Gestore
<b>Foglio 6</b>	Prospetto con sintesi dei costi del "Comune". Contiene sintesi da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2018 del Comune	Sintesi dati di base da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2018 del Comune

Foglio 1	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di ALAGNA VALSESIA		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	42.536	-	42.536
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	33.355	-	33.355
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	22.303	-	22.303
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	134.215	2.683	136.898
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	-	-	-
Fattore di Sharing - b	E	0,3	0,3	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>	G	4.361	-	4.361
Fattore di Sharing - b(1+ω)	E	0,33	0,33	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	E	1.439	-	1.439
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>	G	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,1	0,1	0
Rateizzazione r	E	4	4	0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+γ)RC <sub>TV</sub> /r	E	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	23.097	-	23.097
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>254.069</b>	<b>2.683</b>	<b>256.752</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	1.100	19.198	20.298
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	-	12.753	12.753
Costi generali di gestione - CGG	G	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-
Altri costi - COal	G	-	-	-
Costi comuni - CC	C	-	12.753	12.753
Ammortamenti - Amm	G	-	-	-
Accantonamenti - Acc	G	-	10.015	10.015
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	10.015	10.015
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	C	-	10.015	10.015
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TF</sub>	G	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,1	0,1	0
Rateizzazione r	E	4	4	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC <sub>TF</sub> /r	E	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	110	-	110
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>1.210</b>	<b>41.966</b>	<b>43.176</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E	-	-	-
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	<b>C</b>			<b>299.928</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020				
		<b>Detrazioni al gettito</b>		<b>Vedi delibera</b>
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/ri</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo			-
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)</b>	<b>C</b>	<b>254.069</b>	<b>2.683</b>	<b>256.752</b>
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	facoltativo			-
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/ri)</b>	<b>C</b>	<b>1.210</b>	<b>41.966</b>	<b>43.176</b>
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/ri) al lordo della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub>)</b>	<b>C</b>	<b>255.279</b>	<b>44.649</b>	<b>299.928</b>
<b>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND<sub>TV</sub></b>				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>	facoltativo			
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>				<b>299.928</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			39,50
q <sub>0-2</sub>	G			0,50
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G			0,00
fabbisogno standard €/cent/kg	E			33,70
costo medio settore €/cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y <sub>1</sub>	E			-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y <sub>2</sub>	E			-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y <sub>3</sub>	E			-0,15
<b>Totale γ</b>	<b>C</b>			<b>-0,90</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>	<b>C</b>			<b>0,10</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>PI</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>1</sub>	E			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>1</sub>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>1</sub>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo			
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>			<b>1,2%</b>
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>			<b>1,012</b>
<b>ΣT<sub>a</sub></b>	<b>C</b>			<b>299.928</b>
ΣTV <sub>a-1</sub>	E			251.883
ΣTF <sub>a-1</sub>	E			37.123
ΣT <sub>a-1</sub>	C			289.006
<b>ΣT<sub>a</sub> / ΣT<sub>a-1</sub></b>	<b>C</b>			<b>103,8%</b>
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>292.474</b>
<b>delta (ΣT<sub>a</sub> - ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>7.454</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TV <sub>a</sub>	E			250.371
riclassifica TF <sub>a</sub>	E			42.103
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			<b>-</b>

## Foglio 2

Imput dati Ciclo integrato RU	VOCI DI PEF	Per Conguaglio 2018		2018 Gestore
		BILANCIO CONSOLIDATO 2017 Sogg. Gestore + COMUNE	Costi efficienti per 2018 da 2017 per conguaglio + Sogg. Gestore + COMUNE	BILANCIO CONSOLIDATO 2018 Sogg. Gestore

Input gestore (G), Input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C), Dato MTR (MTR)

G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	-	-	41.698
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	-	-	32.698
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	-	-	21.864
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	-	-	131.571
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	-	-	-
E	Fattore di Sharing - b	-	-	-
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	-	-
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>	-	-	4.275
E	Fattore di Sharing - b(1+ω)	-	-	-
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	-	-	-
G	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>	-	-	-
C	Coefficiente di gradualità (1+Y)	-	-	-
E	Rateizzazione r	-	-	-
C	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+Y)RC <sub>TV</sub> /r	-	-	-
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-	-	-
C	ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	-	-	-

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	-	-	1.078
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	-	-
G	Costi generali di gestione - CGG	-	-	-
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	-	-	-
G	Costi comuni - CC	-	-	-
G	Ammortamenti - Amm	-	-	-
G	Accantonamenti - Acc	-	-	-
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
G	- di cui per crediti	-	-	-
G	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidament	-	-	-
G	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
G	Remunerazione del capitale investito netto - R	-	-	-
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>	-	-	-
G	Costi d'uso del capitale - CK	-	-	-
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-
G	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TF</sub>	-	-	-
C	Coefficiente di gradualità (1+Y)	-	-	-
E	Rateizzazione r	-	-	-
C	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+Y)RC <sub>TF</sub> /r	-	-	-
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	-	-	-
C	ΣTF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	-	-	-
E	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	-	-	-
C	ΣT <sub>a</sub> = ΣTV <sub>a</sub> + ΣTF <sub>a</sub>	-	-	-

C	TOT PEF	-	-	-
---	---------	---	---	---

## Grandezze fisico-tecniche

G	% rd			
G	q <sub>a-z</sub>			
G	costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			
E	fabbisogno standard €/cent/kg			
E	costo medio settore €/cent/kg			

## Coefficiente di gradualità

E	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>			
E	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>			
E	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ <sub>3</sub>			
C	Totale γ			
C	Coefficiente di gradualità (1+Y)			

## Comune di ALAGNA VALSESIA

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF	Costi del Comune DA CONSOLIDATO 2018 AGGIORNATI ISTAT		COSTI DEFINITIVI DA INSERIRE IN PEF
COSTI DA CONSOLIDATO 2018 AGGIORNATI ISTAT	ADEGUAMENTO SU PREZZI 2020 QUANTITATIVI 2020		

42.536	-	-	42.536
33.355	-	-	33.355
22.303	-	-	22.303
134.215	-	2.683	136.898
-	-	-	-
-	-	-	-
0,3	0,30	0,30	-
-	-	-	-
4.361	-	-	-
0,33	0,33	0,33	-
1.439	-	-	1.439
-	-	-	-
0,1	-	0,10	-
4,0	-	4,00	-
-	-	-	-
23.097	-	-	23.097
254.069	-	2.683	256.752

1.100	-	19.198	20.298
-	-	12.753	12.753
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	12.753	12.753
-	-	-	-
-	-	10.015	10.015
-	-	-	-
-	-	10.015	10.015
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	10.015	10.015
-	-	-	-
-	-	-	-
0,10	-	0,10	-
4,00	-	4,00	-
-	-	-	-
110	-	-	110
1.210	-	41.966	43.176
255.279	-	44.649	299.928

255.279	-	44.649	299.928
---------	---	--------	---------

39,50			39,50
1			1
0,00			0,00
33,70			33,70

-0,45			
-0,30			
-0,15			
-0,90			
0,10			



**Foglio 3**

Art 6.5		Costi riconosciuti		Min	Valori Applicabili	Max
Valori inseriti in Pef Definitivo Arera	Tasso di Inflazione A (2020)	1,10%		1,10%	Tasso di Inf A	1,10%
	Tasso di Inflazione A -1 (2019)	0,90%		0,90%	Tasso di Inf A-1	0,90%
Art15		Componente a conguaglio istat				
	Tasso di Inflazione A -2 (2018)	0,70%		0,70%	Tasso di Inf A-2	0,70%
a-2						
a-2						
a-2						
a-2						

Art 2.2		Entrate tariffarie di Riferimento		Min	Valori Applicabili	Max
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR		Applicato				
a-2	Fattore di Sharing - b	0,30		0,3	< b <	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI		Applicato				
	Fattore ω	0,10		0,1	< ω <	0,4
a-2	Fattore di Sharing - b(1+ω)	0,33				

Art 15,4 -15,7	
Sharing b per proventi per Conguaglio Calcolato dai costi 2017 riattualizzati al 2018- entrate var 2018	0,30

a-2
a-2
a-2

a-2
-----

Art 12,6		Remunerazione del capitale 2017		Min	Valori Applicabili	Max
SLIC a	5,30%			2,60%	< SLIC a <	5,80%
Art 12,6		Remunerazione del capitale 2018		Min	Valori Applicabili	Max
SLIC a	5,80%			2,60%	< SLIC a <	5,80%

0	inserire 0 o 1 per esclusione o meno di Amm COI
---	---

Art 2,3		Entrate tariffarie di Riferimento		Min	Valori Applicabili	Max
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,10					
Rateizzazione r	4			1	< r <	4

Conguaglio totale - CUEFF su costi standard INFERIORE

**Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo**

INDICATORI DI QUALITÀ	COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D
PRESTAZIONI	$RC_{T1} + RC_{T1} > 0$	$RC_{T1} + RC_{T1} \leq 0$	$RC_{T1A} + RC_{T1} > 0$	$RC_{T1} + RC_{T1} \leq 0$
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,30$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
VALUTAZIONE PERFORMANCE RUTILIZZO/RICICLO	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,20$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

Art 16		GRADUALITA'			
		COSTO INFERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO			
Valori γ <sub>1</sub> Applicati	-0,45	Valori γ <sub>1</sub> Applicabili	-0,45	< γ <sub>1</sub> <	-0,25
Valori γ <sub>2</sub> Applicati	-0,30	Valori γ <sub>2</sub> Applicabili	-0,30	< γ <sub>2</sub> <	-0,20
Valori γ <sub>3</sub> Applicati	-0,15	Valori γ <sub>3</sub> Applicabili	-0,15	< γ <sub>3</sub> <	-0,05

Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,10
----------------------------------	------

## Foglio 4

## Calcolo del Costo Standard

Dati Comune			Comune	ALAGNA VALSESIA	A119	
			Regione	Piemonte	Anno 2018	Anno 2016
			Cluster di Riferimento	5 – Comuni a forte vocazione turistica con alto livello di benessere, bassa densità abitativa e con localizzazione prevalente in zone montane o litoranee	Fabbisogni Standard Art. 16 All. A Mtr	Fabbisogni Standard C653 Art.1 L. 147/2013
				Valori di Origine	Per Applicazione	
			Quantità di Rifiuti in tonnellate (N)	411,26	501,66	
	Unità di misura	Valori di Origine ISPRA 2017- 2016	Coefficiente Euro per Ton (A)	Valore del Comune (B)	Componente del Costo Standard	Componente del Costo Standard
					A	A
Costante			130,454		130,45	130,45
Cluster			78,941		78,94	78,94
Economie/diseconomie di scala			0,000		3,80	3,80
Fattori di contesto			0,000		43,17	43,17
					A*B	A*B
<i>Dotazione regionale infrastrutture</i>						
Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento	n.	2	-1,881	2	-3,76	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	10	4,169	11	45,86	41,69
Discariche	n.	14	-2,531	13	-32,90	-35,43
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	21,62	1,038	22,66	23,52	22,44
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	23,59	-0,130	31,75	-4,13	-3,07
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	24,77	-0,216	17,58	-3,80	-5,36
<i>Forma di gestione del servizio</i>						
Presenza di gestione associata	Si/No	Si	5,82	Si	5,82	5,82
<i>Modalità di gestione del servizio</i>						
Presenza di raccolta domiciliare	Si/No	No	14,71	No	0,00	0,00
Presenza di centri di raccolta	Si/No	Si	-31,95	Si	-31,95	-31,95
Presenza di raccolta su chiamata	Si/No	Si	10,49	Si	10,49	10,49
<i>Contesto domanda/offerta</i>						
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	39,49	0,00	39,50	64,01	63,99
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	42,31	0,18	42,31	7,46	7,46
<b>Costi Standard Unitario ©</b>	<b>Euro per ton</b>				<b>336,99</b>	<b>328,70</b>
<b>Costo Standard Complessivo</b>	<b>Euro</b>				<b>169.054</b>	<b>135.179</b>

## Dati di base Gestore per Comune e per componente di costo - Costi 2017-2018 da fonte contabile obbligatoria, senza IVA (evidenziata a parte)

Foglio 5		Dati da utilizzare:	
CEM	Dati in Euro	ALAGNA VALSESIA	1
Parte 1 - Info da Schede Check - List		Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>A Costi Variabili</b>			
x	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	0	41.698
x	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	0	32.698
x	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	0	21.864
x	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	0	131.571
<b>G</b>	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		0
	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	0	0
x	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	0	4.275
	IVA - 10%	0	22.783
<b>B Costi Fissi</b>			
x	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	0	1.078
x	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	0	0
x	Costi generali di gestione - CGG	0	0
	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	0
x	Altri costi - COal	0	0
	Costi comuni – CC		
x	Ammortamenti - Amm	0	0
	Accantonamenti - Acc		
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0	0
	- di cui per crediti	0	0
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0	0
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0	0
	Remunerazione del capitale investito netto - R	0	0
	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso -L <sub>ic</sub>		0
	IMNA	0	0
	IVA - 10%	0	108
<b>C Parte COI</b>			
	COI - Variabile	0	0
	COI - Fissa	0	0
<b>Totale Entrate Fissa</b>		0	0
<b>Totale Entrate Variabile</b>		0	0
<b>DATI DA PEF 2018 PER CONGUAGLIO 18</b>			0
<b>TOTALE RIFIUTI</b>		Anno 2018 in t/anno	502

**Dati di base del COMUNE per componente di costo -  
Costi 2017-2018 da fonte contabile obbligatoria, senza IVA (evidenziata a parte se info disponibile)**

Foglio 6		Dati da utilizzare:	
Dati in Euro		ALAGNA VALSESIA	1
Parte 1 - Info da Schede Check - List		Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>A Costi Variabili</b>			
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€ -	€ -
	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€ -	€ -
	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	€ -	€ -
x	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	€ -	€ 2.630,00
	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	€ -	€ -
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	€ -	€ -
	IVA - 10%	€ -	€ -
<b>B Costi Fissi</b>			
	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€ -	€ 18.820,00
x	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€ -	€ 12.501,58
x	Costi generali di gestione - CGG	€ -	€ -
	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€ -	€ -
	Altri costi - COal	€ -	€ -
	Costi comuni – CC	€ -	€ -
	Ammortamenti - Amm	€ -	€ -
	Accantonamenti - Acc	€ -	€ -
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€ -	€ -
x	- di cui per crediti	€ -	€ 9.817,93
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€ -	€ -
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€ -	€ -
	Remunerazione del capitale investito netto - R	€ -	€ -
	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - L <sub>ic</sub>	€ -	€ -
	IMNA	€ -	€ -
	IVA - 10%	€ -	€ -
<b>Seguono dati e parametri necessario per applicazione metodo MTR Arera - PEF 2020</b>			
		€ -	€ -
<b>C Parte COI</b>			
	COI - Variabile	€ -	€ -
	COI - Fissa	€ -	€ -
<b>D Entrate</b>			
x	Entrate Fissa Domestiche	€ -	€ -
x	Entrate Variabile Domestiche	€ -	€ -
x	Entrate Fissa Non Domestiche	€ -	€ -
x	Entrate Variabile Non Domestiche	€ -	€ -
	<b>Totale Entrate Fissa</b>	€ -	€ -
	<b>Totale Entrate Variabile</b>	€ -	€ -
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ -	€ -
<b>PEF 2019</b>			
	<b>Totale Fissa</b>	37.123	
	<b>Totale Variabile</b>	251.883	
	<b>TOTALE 2019, netto rettifiche</b>	289.006	
	<b>TOTALE 2019 ufficiale approvato</b>	289.006	
	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0,00	
<b>Scelte ETC per PEF2020</b>			<b>Range parametri da metodo</b>
	coefficiente di recupero di produttività - X <sub>a</sub>	0,5%	0,10% < X <sub>a</sub> < 0,50%
	coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>	0,0%	0% < QL <sub>a</sub> < 2%
	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>a</sub>	0,0%	0% < PG <sub>a</sub> < 3%
	<b>Fattore Rho complessivo: 1,7% - X<sub>a</sub> - QL<sub>a</sub> - PG<sub>a</sub></b>	1,20%	



**Appendice 2, parte ETC, vedi Cap. 4**  
(per le parti del gestore, cap. 2 e 3 vedi relazione gestore)

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  
PARTE ETC C.O.VE.VA.R.**

**In accordo allo schema tipo ARERA**

Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore .....</b>	<b>2</b>
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	2
	2.2 Altre informazioni rilevanti.....	4
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore .....</b>	<b>4</b>
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali .....	4
	3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	4
	3.1.2 Dati tecnici e di qualità .....	4
	3.1.3 Fonti di finanziamento .....	4
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	5
	3.2.1 Dati di conto economico .....	5
	3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	5
	3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale .....	5
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....</b>	<b>6</b>
	4.1 Attività di validazione svolta .....	6
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	7
	4.3 Costi operativi incentivanti .....	9
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	9
	4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 .....	10
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	12
	4.7 Scelta degli ulteriori parametri.....	12
<b>5</b>	<b>Allegati.....</b>	<b>13</b>

## 1 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

## 2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione. In particolare, dovranno essere indicati:

- i comuni serviti;
- le attività effettuate in relazione a ciascun comune distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione.

In relazione alle attività esterne dovrà essere fornita una descrizione delle medesime, evidenziando quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019 e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi.

Dovrà essere precisato, altresì, se la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei rifiuti urbani (di seguito: RU), ove questa sia inclusa nel servizio integrato di gestione dei RU alla data di pubblicazione del MTR.

Occorrerà indicare, inoltre, l'eventuale cessazione o acquisizione di comuni serviti, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato.

Infine, occorrerà indicare, fornendo adeguata motivazione, eventuali criteri generali di ricostruzione dei dati (con indicazione dei criteri specifici nelle sezioni relative).

## La mappa dei gestori è così definita:

Note	#	Elenco Comuni	RTI Capogruppo Energeticambiente				Seso Srl	83
			1	2	3	4		
			ASM Vercelli - Vercelli	ASM Vercelli Bacino	ENERGETICAMBIENTE	Rimeco s.c.		
XXX	1	ALAGNA VALSESIA				X		
	2	ALBANO VERCELLESE				X		
	3	ALICE CASTELLO			X			
X	4	ALTO SERMENZA				X		
	5	ARBORIO				X		
	6	ASIGLIANO VERCELLESE		X				
	7	BALMUCCIA				X		
	8	BALOCCO				X		
	9	BIANZE'		X				
	10	BOCCIOLETO				X		
	11	BORGO D'ALE			X			
	12	BORGOSERIA						X
	13	BORGO VERCELLI		X				
	14	BURONZO				X		
	15	CAMPETOGNO				X		
	16	CARCOFORO				X		
XX	17	CARESANA		X				
	18	CARESANABLOT		X				
	19	CARISIO			X			
	20	CASANOVA ELVO		X				
	21	CELLIO-CON-BREIA				X		
	22	CERVATTO				X		
	23	CIGLIANO			X			
	24	CIVIASCO				X		
	25	COLLOBIANO		X				
XX	26	COSTANZANA		X				
	27	CRAVAGLIANA				X		
	28	CRESCENTINO			X			
	29	CROVA			X			
	30	DESANA		X				
	31	FOBELLO				X		
	32	FONTANETTO PO			X			
	33	FORMIGLIANA				X		
	34	GATTINARA				X		
	35	GHISLARENCO				X		
	36	GREGGIO				X		
	37	GUARDABOSONE				X		
	38	LAMPORO			X			
	39	LENTA				X		
	40	LIGNANA		X				
	41	LIVORNO FERRARIS			X			
	42	LOZZOLO				X		
	43	MOLLIA				X		
	44	MONCRIVELLO			X			
XX	45	MOTTA DE' CONTI		X				
	46	OLCENENGO		X				
	47	OLDENICO		X				
	48	PALAZZOLO VERCELLESE		X				
XX	49	PERTENGO		X				
XX	50	PEZZANA		X				
	51	PILA				X		
	52	PIODE				X		
	53	POSTUA				X		
	54	PRAROLO		X				
	55	QUARONA				X		
	56	QUINTO VERCELLESE		X				
	57	RASSA				X		
	58	RIMELLA				X		
	59	RIVE		X				
	60	ROASIO				X		
	61	RONSECCO		X				
	62	ROSSA				X		
	63	ROVAENDA				X		
	64	SALASCO		X				
	65	SALI VERCELLESE		X				
	66	SALUGGIA			X			
	67	SAN GERMANO VERCELLESE		X				
	68	SAN GIACOMO VERCELLESE				X		
	69	SANTHIA'			X			
	70	SCOPA				X		
	71	SCOPELLO				X		
	72	SERRAVALLE SESIA				X		
XX	73	STROPPIANA		X				
	74	TRICERRO		X				
	75	TRINO		X				
	76	TRONZANO VERCELLESE			X			
	77	VALDUGGIA				X		
XXXX	78	VARALLO				X		
	79	VERCELLI	X					
	80	VILLARBOIT				X		
	81	VOCCA				X		
			1	26	13	42	1	83
Nota	Variazioni dei Comuni nell'ultimo triennio							
X	Alto Sermenza fusione tra i comuni di Rimasco e Rima San Giuseppe							
XX	Comuni facenti parte dell' UNIONE COSER BASSA VERCELLESE							
XXX	Dal 01/01/2019 è stato incorporato il Comune di Riva Valdobbia							
XXXX	Dal 01/01/2018 è stato incorporato il Comune di Sabbia							

**Eventuali attività esterne:** Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF. La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

## 2.2 Altre informazioni rilevanti

Il gestore dovrà illustrare la situazione relativa a:

- lo stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- i ricorsi pendenti;
- le sentenze passate in giudicato.

**Vedi relazione del Gestore**

## 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

In generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel* di raccolta dati.

### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

#### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il gestore dovrà illustrare eventuali variazioni attese di perimetro (*PG*), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni.

Il gestore dovrà, poi, descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nel perimetro che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale a seguito di un cambiamento sistematico delle attività (ad esempio nel territorio servito, nei servizi forniti).

**Vedi relazione del Gestore**

#### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Il gestore dovrà illustrare eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (*QL*) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata. Successivamente, il gestore dovrà descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nelle caratteristiche del servizio che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale (ad esempio la richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati). Il gestore dovrà illustrare l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno *a-1* e *a-2*. Il gestore dovrà allegare eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti, anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio.

Infine, il gestore dovrà render conto dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per ciascun comune/affidamento l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI.

**Vedi relazione del Gestore**

#### 3.1.3 Fonti di finanziamento

Il gestore dovrà indicare il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni



precedenti, nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019. **Vedi relazione del Gestore**

### **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni  $a$  (2020) e  $a+1$  (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno  $a-2$  come illustrato nei paragrafi seguenti.

#### **3.2.1 Dati di conto economico**

Con riferimento a ciascun anno  $a$ , le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno  $a-2$ <sup>1</sup>. A tal fine sarà necessario, indicare:

- il criterio e i *driver* con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;
- il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;
- il dettaglio  $CO_{AL,a}$  oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

**Vedi relazione del Gestore**

#### **3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia**

Dovranno essere dettagliate le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

#### **3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale**

In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni *driver*, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno descritti.

Il gestore fornirà le migliori stime in merito all'esC.O.VE.VA.R.mento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria.

---

<sup>1</sup> I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno  $a-2$  dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento. Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle attività del servizio gestione rifiuti non siano di competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro gestore).

Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore.

Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore.

## 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

In generale, l'Ente territorialmente competente descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

L'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore per la redazione del PEF Anno 2020 comprende la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018.

L'attività di validazione svolta è coerente con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

**La Tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2020:**

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a.)	A1-Richiesta dei dati contabili ai Comuni/Gestori mediante template strutturati; A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; <b>A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita.</b> A5-Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b.)	B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo; B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2017; B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro; B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative; B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti); B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri; B7-Determinazione dei conguagli; B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie; B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione; B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19; B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19; B12-Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente; B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; B14-Rispetto delle tempistiche di validazione
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c.)	C1-Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore; C2-Anali puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi previsionali 2020) e relativo confronto con costi storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; C3-Anali puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 2020 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 2020) e relativo confronto con benefici storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC.
D	Altre verifiche	D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta (quadratura dei costi a carico dei Comuni con il bilancio totale); D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati; D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti; D4-Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

Sono inoltre valutati gli effetti delle delibere ARERA connesse al COVID-19.

**I prezzi risultanti dal PEF finale validato da C.O.VE.VA.R. costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”.**

Con riferimento alla procedura di approvazione di ARERA si evidenzia quanto riportato ai commi 2.3 e 2.4 della Delibera ARERA 57/2020/R/RIF del 03.03.2020

*Omissis*

2.3 Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, **l’Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate**, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

2.4 **Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.**

#### **4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

*L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori  $QL_a$  e  $PG_a$ .*

Con riferimento al **rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie** di cui al comma 4.1 del MTR, è competenza di C.O.VE.VA.R. determinare i coefficienti nell’ambito dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità, quali:

- il coefficiente di **recupero di produttività ( $X_a$ )**,
- il coefficiente per il **miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QL_a$ )**,
- il coefficiente per la **valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ( $PG_a$ )**;

**Le scelte dei coefficienti ( $QL_a$ ), ( $PG_a$ ) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del posizionamento nei 4 quadranti:**

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_n$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QL_n$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_n = 0$ $QL_n = 0$	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_n \leq 3\%$ $QL_n = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_n = 0$ $QL_n \leq 2\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_n \leq 3\%$ $QL_n \leq 2\%$

Fonte: Art. 4.4 MTR 442-2019

**L'attività di C.O.VE.VA.R. nella definizione dei parametri da applicarsi ai singoli Comuni con riferimento ai suddetti parametri dell'MTR ha riguardato i seguenti principali aspetti:**

- Analisi e verifica delle diverse modalità di gestione associata nei diversi sub-ambiti in cui è stato pianificato il servizio di gestione dei rifiuti;
- Analisi e verifica del conseguimento degli obiettivi di legge nazionale e regionale;
- Verifica e monitoraggio di situazione di criticità pregresse formalizzate dai singoli Comuni e/o Gestori;
- Analisi e riclassificazione dei Piani Finanziari – PEF approvati dai Comuni per la TARI 2018 e 2019 (cosiddetti PEF 2018 e PEF2019), funzionali all'adeguamento al nuovo MTR (in particolare dai vecchi PEF vanno stralciati gli eventuali servizi extra-perimetro, i benefici MIUR portati in riduzione del PEF e le riduzioni/agevolazioni – questa a impostazione ha come conseguenza che le componenti agevolative dovranno essere gestite direttamente come modulazione dei ricavi derivante dall'articolazione tariffaria: le poste relative ad agevolazioni e riduzioni dovranno essere gestite “a valle” dell'approvazione dei PEF, nella fase dell'articolazione tariffaria da parte dei Comuni.

**Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni viene validato il fattore Rho Comune per Comune come da prospetto allegato.**

**Ne discende che le entrate tariffarie per il 2020 (ovvero i costi complessivi del PEF Rifiuti Anno 2020) non possono eccedere il valore così definito:**

$$\text{PEF 2020} = \text{PEF 2019} * \text{Parametro rho}$$

### 4.3 Costi operativi incentivanti

*L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$  ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.*

Queste componenti di costo sono le uniche di natura previsionale previste da ARERA nel nuovo MTR. Si tratta di costi operativi (fissi o variabili, di seguito COI) determinati secondo i criteri di cui all'articolo 8 del MTR e relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

L'MTR indica le seguenti casistiche generali:

- tra i COI di natura variabili rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.
- tra i COI di natura fissi rientra invece l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

I costi operativi incentivanti sono definiti quindi da C.O.VE.VA.R., che ha il compito di promuovere il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. C.O.VE.VA.R., ha fissato gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinare i valori dei coefficienti  $QLa$  e  $PGa$  relativi al limite annuale della crescita, nei limiti fissati dal comma 4.4 della delibera n. 444 e secondo il limite complessivo derivante dalla formula generale del limite alla crescita di cui al comma 4.3 del MTR.

Ne consegue che l'inserimento dei COI non consente di per sé lo sfioramento dei limiti alla crescita annuale delle entrate tariffarie prevista dall'Autorità, anche se potrebbe determinare il ricorso all'istanza di cui al comma 4.5 del MTR.

L'introduzione delle componenti COI può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

**Tutti i Comuni hanno COI nulli, con la sola esclusione del Comune di Vercelli, dove è previsto intervento di miglioramento.**

### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

*L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR.*

L'MTR prevede che nel caso in cui l'ETC ritenga che per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario sia necessario superare il limite previsto dal MTR ai fini del raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 del MTR, dovrà presentare all'Autorità un'istanza apposita corredata da una relazione in cui siano attestate le valutazioni compiute, ovvero:

- a) le valutazioni di **congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard** di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/1316 e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) le valutazioni in ordine all'**equilibrio economico-finanziario delle gestioni**, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa*;
- c) l'effetto relativo alla **valorizzazione del fattore di sharing** in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- d) le **valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale**.

L'Autorità dispone infine che qualora l'ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito ai punti da a) a d), **provveda a individuare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione**. L'ETC ha quindi la possibilità di tutelare l'equilibrio economico e finanziario del gestore, ma si richiede un'analisi delle cause e un piano di rientro finalizzato a recuperare la sostenibilità economica della gestione in tempi certi. L'istanza per l'eventuale superamento del limite previsto dal MTR deve quindi essere corredata da una specifica relazione, predisposta dall'ETC e trasmessa ad ARERA per l'esame e gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

Anche il comma 4.5 (Rif Art. 4 MTR443-19) contiene indicazioni operative sull'eventuale squilibrio della gestione.

**Nel caso specifico COVEVAR non è previsto il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.**

#### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

*L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili  $RC_{TV,a}$  e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi  $RC_{TF,a}$ , ai sensi dell'art. 15 del MTR. Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ .*

Il nuovo MTR prevede un meccanismo di "gradualità" (rif. Art. 16) che consente, all'interno della tariffa anno 2020, di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio relativo all'anno 2018 (primo anno di regolazione ARERA) e la qualità del servizio erogato "in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente".

La componente di conguaglio, definita, RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

Per una corretta valorizzazione dei conguagli dell'anno 2018, il metodo prevede l'azione di un coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma)$ . Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l'effetto dei conguagli sull'ammontare dei costi previsti per l'anno 2020, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di gestione sottoremunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente  $CU_{eff\ 2018}$ . In caso di gestione sovraremunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno



“restituire” una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro  $CU_{eff\ 2018}$ .

Il coefficiente  $\gamma$  è il risultato della somma di tre componenti  $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$  così definiti:

- $\gamma_1$  è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere;
- $\gamma_2$  è quantificato considerando l'efficacia delle **attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- $\gamma_3$  è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

**I singoli parametri devono essere valorizzati in coerenza ad un range definito dallo stesso MTR, in funzione di diverse casistiche: vedi quadro di sintesi nella tabella sottostante:**

INDICATORI DI	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO						COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO					
	Caso_A		Caso_B		Caso_C		Caso_D					
	R $C_{tv,a}$ +R $C_{f,a}$ >0		R $C_{tv,a}$ +R $C_{f,a}$ <=0		R $C_{tv,a}$ +R $C_{f,a}$ >0		R $C_{tv,a}$ +R $C_{f,a}$ <=0					
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25	< gamma_1 <	-0,06	-0,45	< gamma_1 <	-0,25	-0,45	< gamma_1 <	-0,3	-0,25	< gamma_1 <	-0,06
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	-0,2	< gamma_2 <	-0,03	-0,3	< gamma_2 <	-0,2	-0,3	< gamma_2 <	-0,15	-0,2	< gamma_2 <	-0,03
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	< gamma_3 <	-0,01	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,05	< gamma_3 <	-0,01

**Per la costruzione dei conguagli si è operato come segue:**

#	Gestore	Approfondimento sul Conguaglio 2018 (basato sui costi fonte contabile 2017)
1	ASM Vercelli - Vercelli	I conguagli sono stati calcolati a partire dai costi anno 2017 del Gestore e del Comune (fonte contabile obbligatorie). Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno è determinato in funzione del numero di rate (r) per il recupero della componente di conguaglio, definito dall'ETC nel massimo delle 4 rate (4 annualità)
2	ASM Vercelli Bacino	Il conguaglio non è stato calcolato in quanto il contratto è scaduto. Si rientra nelle condizioni di semplificazione di cui all'art. 17.
3	ENERGETICAMBIENTE	Il conguaglio non è stato calcolato in quanto il contratto è scaduto. Si rientra nelle condizioni di semplificazione di cui all'art. 17.
4	Rimeco s.c.	Il conguaglio non è stato calcolato in quanto il contratto è scaduto. Si rientra nelle condizioni di semplificazione di cui all'art. 17.
5	Seso Srl	I conguagli sono stati calcolati a partire dai costi anno 2017 del Gestore e del Comune (fonte contabile obbligatorie). Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno è determinato in funzione del numero di rate (r) per il recupero della componente di conguaglio, definito dall'ETC nel massimo delle 4 rate (4 annualità)

#### 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Per l'individuazione del fattore  $b$  di *sharing* dei proventi, CO.VE.VA.R ha considerato un valore pari a **0,30**. Il valore di  $\omega$ , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ . Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro peso specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. Ne deriva un **valore di  $\omega$  pari a 0,10**.

Obiettivo di C.O.VE.VA.R. per l'attribuzione di questi *sharing* è da una parte di valorizzare i "costi efficienti MTR" dei singoli Comuni che successivamente vengono limitati, quindi "cappati" dal limite delle entrate tariffarie.

A titolo informativo il prospetto seguente riporta la sensitività dei diversi coefficienti AR e  $AR_{CONAI}$ :

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato $b(AR_a)$			
	ETC	Gestore	
$b=(0,3)$ <i>sharing</i> massimo	30%	70%	
$b=(0,6)$ <i>sharing</i> minimo	60%	40%	

Quota detratta dai costi del PEF sui proventi dal CONAI $b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$				
	Performance elevate $\omega_a = 0,1$		Performance basse $\omega_a = 0,4$	
	$(1 + \omega_a) = 1,1$		$(1 + \omega_a) = 1,4$	
	ETC	Gestore	ETC	Gestore
$b=(0,3)$ <i>sharing</i> massimo	33%	67%	42%	58%
$b=(0,6)$ <i>sharing</i> minimo	66%	34%	84%	16%

Fonte: Impatto dei diversi coefficienti di *sharing* su MTR 443-2019 (Nota Fondazione IFEL del 2 Marzo 2020)

#### 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

In generale, l'Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa quantificazione.

Il prospetto seguente riepiloga le parti del metodo di stretta competenza di C.O.VE.VA.R. per tutti i Comuni appartenenti alla Provincia di Vercelli.



**Tabella 1. Estratto dell'appendice 1-MTR alla delibera ARERA n. 443/2019.  
Voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dall'Ente territorialmente competente**

1	Fattore di <i>Sharing</i> - <b>b</b>
2	Fattore di <i>Sharing</i> - <b>b(1+ω)</b>
3	Rateizzazione <b>r</b>
4	Fabbisogno standard €cent/kg <sup>15</sup>
5	Costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
6	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - <b>γ1</b>
7	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - <b>γ2</b>
8	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - <b>γ3</b>
9	Coefficiente di recupero di produttività - <b>X<sub>a</sub></b>
10	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - <b>QL<sub>a</sub></b>
11	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - <b>PG<sub>a</sub></b>
12	$\sum TV_{a-1}$ - somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

Fonte: Nota di approfondimento alla Delibera 443-2019 della Fondazione IFEL (2 Marzo 2020)

Le scelte specifiche operate da C.O.VE.VA.R., vedi dettaglio nei precedenti paragrafi, costituiscono la parte principale delle scelte operate in coerenza al nuovo MTR.

**La scelta dei valori degli ulteriori parametri e/o verifiche per i quali è prevista la decisione da parte di C.O.VE.VA.R. ha riguardato (da verificare):**

- Riclassificazione dei costi fissi e variabili, ove ricadano le condizioni di cui all'Art. 3 dell'MTR.
- Determinazione dei costi standard Anno 2018 e Anno 2020 partendo da quelli ufficializzati da SOSE e aggiornando impiantistica regionale, i flussi al 2018 e 2020 (Previsionale) e la % di RD2018 2020 (Previsionale) (i costi standard anno 2018 sono stati utilizzati nell'MTR per applicazione formula conguagli ed eventualmente per il superamento del tetto, in questo caso anche quelli relativi al 2020);
- Verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore.;

## 5 Allegati

Si allegano alla presente relazione:

1. **PEF 2020 (in excel) redatto ai sensi del MTR per il singolo Comune completo della scelta dei parametri di competenza di C.O.VE.VA.R.**
2. **Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2020**
3. Dichiarazione di veridicità (acquisite agli atti)

## 8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	1,00	0,17809	<b>0,17809</b>	1,00	157,71903	0,35593	<b>56,13693</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,17809	<b>0,17453</b>	1,40	157,71903	0,35593	<b>78,59171</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,17809	<b>0,19234</b>	1,80	157,71903	0,35593	<b>101,04648</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,17809	<b>0,20658</b>	2,20	157,71903	0,35593	<b>123,50126</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,17809	<b>0,22083</b>	2,90	157,71903	0,35593	<b>162,79711</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,17809	<b>0,23152</b>	3,40	157,71903	0,35593	<b>190,86558</b>

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,62553	<b>0,20017</b>	2,60	0,37726	<b>0,98088</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,62553	<b>0,41911</b>	5,51	0,37726	<b>2,07870</b>
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,62553	<b>0,23770</b>	3,11	0,37726	<b>1,17328</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,62553	<b>0,18766</b>	2,50	0,37726	<b>0,94315</b>
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,62553	<b>0,66932</b>	8,79	0,37726	<b>3,31612</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,62553	<b>0,50042</b>	6,55	0,37726	<b>2,47105</b>
107-Case di cura e riposo	0,95	0,62553	<b>0,59425</b>	7,82	0,37726	<b>2,95017</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,55	0,62553	<b>0,34404</b>	4,50	0,37726	<b>1,69767</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,62553	<b>0,34404</b>	4,50	0,37726	<b>1,69767</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,62553	<b>0,54421</b>	7,11	0,37726	<b>2,68232</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,62553	<b>0,66932</b>	8,80	0,37726	<b>3,31989</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,62553	<b>0,45038</b>	5,90	0,37726	<b>2,22583</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,62553	<b>0,57549</b>	7,55	0,37726	<b>2,84831</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,62553	<b>0,26898</b>	3,50	0,37726	<b>1,32041</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,62553	<b>0,34404</b>	4,50	0,37726	<b>1,69767</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,62553	<b>3,02757</b>	39,67	0,37726	<b>14,96590</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,62553	<b>2,27693</b>	29,82	0,37726	<b>11,24989</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,62553	<b>1,10093</b>	6,01	0,37726	<b>2,26733</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,62553	<b>0,96332</b>	12,59	0,37726	<b>4,74970</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,62553	<b>3,79071</b>	49,72	0,37726	<b>18,75737</b>
121-Discoteche, night club	1,04	0,62553	<b>0,65055</b>	8,56	0,37726	<b>3,22935</b>
122-Dehors stagionali Alagna Green Paradise	0,61	0,62553	<b>0,38157</b>	4,96	0,37726	<b>1,87121</b>
123-Ristorante / bar stagionali Alagna Green Paradise	0,97	0,62553	<b>0,60676</b>	7,94	0,37726	<b>2,99544</b>
124-Alberghi stagionali Alagna Green Paradise	0,36	0,62553	<b>0,22519</b>	2,95	0,37726	<b>1,11292</b>
125-Autorimesse - box	0,26	0,62553	<b>0,16264</b>	2,10	0,37726	<b>0,79225</b>
126-Campeggi stagionali Alagna Green Paradise	0,36	0,62553	<b>0,22519</b>	2,95	0,37726	<b>1,11292</b>
127-Dehors stagionali	1,01	0,62553	<b>0,63179</b>	8,27	0,37726	<b>3,11994</b>
128-Ristorante / bar stagionali	1,62	0,62553	<b>1,01336</b>	13,24	0,37726	<b>4,99492</b>
129-Alberghi stagionali	0,60	0,62553	<b>0,37532</b>	4,91	0,37726	<b>1,85235</b>
130-Campeggi stagionali	0,60	0,62553	<b>0,37532</b>	4,91	0,37726	<b>1,85235</b>

Studio di consulenza legale societaria  
Gian Matteo Rubiolo  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

Spettabile  
Comune di Alagna Valsesia

**PARERE IN ORDINE A PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N.06 DEL 25-06-2020  
RECANTE**

**"PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 MTR ARERA COSI' COME VALIDATO  
DAL C.O.VE.VA.R. CON ASSEMBLEA DEL 16.09.2020 - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2020,  
SCADENZE VERSAMENTI E MISURE AGEVOLATE UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA  
COVID -19"**

Il sottoscritto Gian Matteo Rubiolo, nato in Fossano (Cuneo) il 7 aprile 1968, residente in Torino,  
Piazza Bodoni 3, con studio in Savigliano (Cuneo), Piazza Santarosa 56

**PREMETTE**

Di aver ricevuto copia della proposta di delibera e relativa documentazione di cui in intestazione


**IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DEL COMUNE IN INTESTAZIONE**

Esprime parere favorevole.

Savigliano, 21 Settembre 2020

L'Organo di Revisione

Dott. Gian Matteo Rubiolo



Gian Matteo Rubiolo  
Piazza Santorre di Santarosa, 56 12038 Savigliano  
Tel. +39 0172 050133  
Codice fiscale RBLGMT68D07D742C  
Mail PEC gianmatteo.rubiolo@pec.commercialisti.it

Dottore Commercialista, Revisore Contabile  
Piazza Bodoni, 3 10123 Torino  
Fax +39 0172 050124  
Partita Iva 10371070011  
Mail pearlstreet@fiscali.it